

n° 35 du 16 octobre 1961 concernant l'exécution forcée portant sur les aéronefs,

avis de la ChPF du 6 décembre 1961 concernant l'obligation du débiteur d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, les mesures de contrainte, les peines et la position de la police chargée d'amener le débiteur,

lettre de la ChPF du 17 mars 1967 concernant la statistique fédérale des poursuites,

lettre de la ChPF du 13 septembre 1968 concernant la notification des actes de poursuite en Italie,

lettre de la ChPF du 30 août 1972 concernant la comptabilité des offices de faillite,

lettre de la ChPF du 3 avril 1974 concernant les frais de plainte et de recours,

lettre de la ChPF du 13 juin 1975 concernant l'exécution du séquestre, la notification par télex d'ordonnances de séquestre aux banques,

avis de la ChPF du 5 juillet 1976 concernant la réalisation de parts de copropriété dans la faillite,

lettre de la ChPF du 13 février 1984 concernant l'élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection.

Toutes les autres circulaires, instructions, lettres et tous les autres avis seront caducs.

Circolare N. 37 del Tribunale Federale alle autorità superiori di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti e, per il loro tramite, alle Autorità inferiori di vigilanza, come pure agli uffici d'esecuzione e fallimenti

(del 7 novembre 1996)

Elenco aggiornato delle circolari, delle istruzioni, delle lettere e dei pareri

1.— La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889 è stata modificata il 16 dicembre 1994; la versione modificata entrerà in vigore il 1° gennaio 1997.

2.— Il 5 giugno 1996 il Tribunale federale ha modificato i regolamenti d'esecuzione della legge e vi ha informato sulle modifiche intervenute trasmettendovi un esemplare delle nuove versioni. I for-

mulari da impiegare in materia di esecuzione e fallimenti sono stati adattati alle nuove disposizioni e sono stati approvati dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti con decisione del 2 settembre 1996; il contenuto dei nuovi formulari vi è stato reso noto mediante l'invio di una raccolta di esempi. Il 22 luglio 1996 la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti ha pure adattato le istruzioni per l'applicazione del regolamento sulla realizzazione forzata di fondi e vi ha orientato in merito trasmettendovi un esemplare completo delle precitate istruzioni.

3.— Si è anche resa necessaria una verifica delle circolari emanate dal 1892 al 1895 dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, dal 1897 al 1911 dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti e a partire dal 1912 dal Tribunale federale, come pure delle istruzioni, delle lettere e dei pareri resi dalla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti a far tempo dal 1941. Da questa verifica è risultato che solo le circolari, le istruzioni, le lettere e i pareri elencati di seguito hanno ancora validità:

N. 3 del 7 gennaio 1892, circa l'obbligo di tenere un elenco delle persone domiciliate nel circondario soggette all'esecuzione in via di fallimento;

N. 4 del 12 gennaio 1892 sull'obbligo di trasmettere i regolamenti, i decreti, le circolari ecc. emanati o ancora da emanare nell'ambito della LEF;

N. 17 del 30 dicembre 1993 Regolamento N. 3 per l'attuazione della LEF concernente la statistica delle esecuzioni e dei fallimenti;

N. 7 del 15 novembre 1899 in merito agli effetti dell'opposizione dopo il termine legale (senza istruzione),

N. 14 del 6 febbraio 1905 concernente il rapporto annuale delle Autorità cantonali di vigilanza;

N. 24 del 12 luglio 1909 in merito alla procedura relativa ai diritti di ritenzione;

N. 29 del 31 marzo 1911 sul pignoramento e la realizzazione degli oggetti venduti al debitore escusso con riserva della proprietà;

N. 2 del 7 novembre 1912 sul termine per la pubblicazione d'incanti di beni mobili;

N. 10 del 9 luglio 1915 sulla collocazione in graduatoria dei crediti dichiarati revocabili, ma da riammettersi in forza dell'art. 291 LEF;

N. 11 del 20 ottobre 1917 sull'avviso speciale da darsi ai titolari di diritti di pegno in caso di vendita fallimentare di immobili;

N. 14 del 11 maggio 1922 sul pignoramento di oggetti venduti al debitore escusso con riserva della proprietà; conflitto fra il diritto spettante al creditore pignorante e il diritto di proprietà del venditore;

N. 16 del 3 aprile 1925 sulla designazione del creditore nelle esecuzioni promosse da una comunione ereditaria o da una indivisione, e del debitore nelle esecuzioni dirette contro una successione;

N. 17 del 1° febbraio 1926 sul modo di realizzazione nel fallimento delle parti di comproprietà e di proprietà comune di fondi gravati di diritto di pegno (n. 2);

N. 19 del 23 aprile 1926 sulle comunicazioni alle Autorità militari;

N. 24 del 23 dicembre 1935 sulla statistica in materia di esecuzioni, fallimenti e concordati;

N. 29 del 7 febbraio 1941 sulla sospensione delle esecuzioni durante la mobilitazione dell'esercito (art. 57 LEF);

N. 31 del 12 luglio 1949 sulla tenuta del registro delle esecuzioni mediante schede;

Istruzione della CEF del 31 dicembre 1952 sull'obbligo di informare senza indugio il debitore della partecipazione di altri creditori, anche quando non occorre completare il pignoramento;

del 31 marzo 1953 sullo schedario sostitutivo il registro delle esecuzioni, supplemento alla circolare n. 31;

Lettera della CEF del 24 giugno 1957 sulla cancellazione di un'iscrizione di riserva di proprietà al precedente domicilio in caso di cambiamento dello stesso da parte dell'acquirente;

dell'11 dicembre 1959 sulla tenuta del registro delle esecuzioni mediante schede, secondo supplemento alla circolare n. 31;

Lettera della CEF del 16 febbraio 1961 sul luogo ove iscrivere la riserva di proprietà nel caso l'acquirente sia posto sotto tutela;

N. 35 del 16 ottobre 1961 concernente l'esecuzione forzata su aeromobili;

Parere della CEF del 6 dicembre 1961 concernente l'obbligo del debitore di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, misure, pena e posizione della polizia (senza comparizione del debitore);

Lettera della CEF del 17 marzo 1967 sulla statistica federale delle esecuzioni;

Lettera della CEF del 13 settembre 1968 sulla notificazione degli atti esecutivi in Italia;

Lettera della CEF del 30 agosto 1972 sulla contabilità degli uffici dei fallimenti;

Lettera della CEF del 3 aprile 1974 sulle spese della procedura di reclamo;

Lettera della CEF del 13 giugno 1975 in merito all'esecuzione del sequestro, comunicazioni di sequestri alle banche mediante telex;

Parere della CEF del 5 luglio 1976 sulla realizzazione di quote di comproprietà nel fallimento;

Lettera della CEF del 13 febbraio 1984 in merito alla scelta di domicilio da parte dell'escusso e alla forma di tale scelta.

Tutte le altre circolari, istruzioni, lettere e pareri non sono più in vigore.

61. Estratto della sentenza 18 settembre 1996 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa FP e DP contro C (ricorso)

Art. 11 LEF; Applicazione del divieto di concludere negozi per proprio conto ai membri della delegazione dei creditori nell'ambito della liquidazione di un concordato con abbandono dell'attivo.

L'aggiudicazione di un fondo a un membro della delegazione dei creditori avvenuta in un'asta pubblica tenutasi nell'ambito della liquidazione di un concordato con abbandono dell'attivo è nulla in virtù dell'art. 11 LEF.

Art. 11 SchKG; Anwendbarkeit des Verbots, für eigene Rechnung Rechtsgeschäfte abzuschliessen, auf Mitglieder des Gläubigerausschusses im Rahmen der Durchführung eines Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung.

Der anlässlich einer öffentlichen Versteigerung bei Durchführung eines Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung erfolgte Zuschlag eines Grundstücks an ein Mitglied des Gläubigerausschusses ist ungültig nach Massgabe von Art. 11 SchKG.

Art. 11 LP; application de l'interdiction de conclure pour son propre compte aux membres de la commission des créanciers dans le cadre de la liquidation d'un concordat par abandon d'actif.

Dans le cadre de la liquidation d'un concordat par abandon d'actif, l'adjudication, au terme d'une vente aux enchères publiques, d'un bien-fonds à un membre de la commission des créanciers est nulle en vertu de l'art. 11 LP.

Il 4 settembre 1992 il Pretore del distretto di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell'attivo proposto da C, designando quale liquidatore R. La delegazione dei creditori era invece composta di F, M e DP. All'asta pubblica del 15 maggio 1996, dopo